



COMUNE DI MEOLO

Città metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DEI RIFIUTI
ASSIMILATI AGLI URBANI E IGIENE URBANA**

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/03/2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- ART. 4 – RIFIUTI URBANI**
- ART. 5 – RIFIUTI SPECIALI**
- ART. 6 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI – CRITERI DI ASSIMILAZIONE**
- ART. 7 – RIFIUTI PERICOLOSI**
- ART. 8 – DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**
- ART. 9 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO**
- ART. 10 - NORMA DI RINVIO**

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- ART. 11 - RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI E NON INGOMBRANTI**
- ART. 12 – FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**
- ART. 13 – NORME RELATIVE AI CONTENITORI**
- ART. 14 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO**
- ART. 15 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI**
- ART. 16 – TRASPORTO**
- ART. 17 – ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA**
- ART. 18 – SMALTIMENTO**
- ART. 19 – PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE**

TITOLO III – RACCOLTA DIFFERENZIATA

- ART. 20 – PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- ART. 21 – CLASSI MERCEOLOGICHE**
- ART. 22 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA**
- ART. 23 – OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- ART. 24 – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO)**
- ART. 25 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA**
- ART. 26 – BENI DUREVOLI**
- ART. 27 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DAGLI R.S.U. (FORU)**
- ART. 28 – NORME GENERALI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

ART. 29 – ESCLUSIONI DALLA CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 30 – METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO E RIFIUTI COMPOSTABILI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

ART. 31 – OBBLIGHI E DIVIETI PER L'UTENTE RELATIVAMENTE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

ART. 32 – RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

ART. 33 – RIFIUTI DI IMBALLAGGI

ART. 34 – RACCOLTA CARTA

ART. 35 – RACCOLTA STRACCI, INDUMENTI USATI

ART. 36 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

TITOLO IV – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 37 – PERIMETRO DEI SERVIZI

ART. 38 – FREQUENZA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 39 – CONTENITORI CESTINI PORTA-RIFIUTI

ART. 40 – INTERVENTI URGENTI

ART. 41 – FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

ART. 42 – TERRENI NON EDIFICATI

ART. 43 - MERCATI

ART. 44 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

ART. 45 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 46 - VOLANTINAGGIO

ART. 47 – CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

ART. 48 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA

ART. 49 – CAROGNE DI ANIMALI

ART. 50 - ANIMALI

ART. 51 - CANTIERI

TITOLO V – GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E DI ALTRI SERVIZI

ART. 52 –DISCIPLINA GENERALE

ART. 53 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

ART. 54 – RIFIUTI INERTI

ART. 55 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI

ART. 56 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI; OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

ART. 57 – ALTRI SERVIZI E ONERI COMPLEMENTARI A CARICO DEL GESTORE E DEI PRIVATI

ART. 58 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

TITOLO VI – DIVIETI E SANZIONI

ART. 59 – DIVIETI

**ART. 60 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS.
152/2006**

**ART. 61 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL PRESENTE
REGOLAMENTO**

TITOLO VII –DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 62 – PENALITA' DEL GESTORE

ART. 63 - DEFINIZIONE

ALLEGATO A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO B

SANZIONI

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento:
 - a. disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - b. determina il perimetro delle aree territoriali entro i quali è istituito il servizio di igiene urbana;
 - c. stabilisce norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi del conferimento e dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra;
 - d. favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
 - e. prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e delle normative regionali vigenti in materia ambientale.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006.
4. L'attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune, nell'ambito delle attività svolte a livello dell'ambito ottimale di cui agli art. 198 e 200 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e L.R. Veneto 52/2012. Il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
5. Per “Gestore del servizio” deve intendersi il soggetto incaricato della gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuato dall'Amministrazione Comunale, fino al subentro del soggetto competente individuato dall'autorità dell'Ambito istituita ai sensi della Legge Regione Veneto n. 52/2012 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il Gestore del servizio cura con un apposito sportello tutti i rapporti con l'utenza ed autorizza l'attivazione e la cancellazione delle posizioni aperte dall'utenza con riferimento ai servizi oggetto del presente regolamento. In tal senso vengono utilizzate le modulistiche standardizzate redatte dal Gestore del Servizio Le modulistiche sono passibili di aggiornamenti da parte del Gestore del servizio in base a motivate sopravvenute esigenze gestionali. I moduli vengono distribuiti presso lo sportello tenuto dal Gestore del servizio, e sono disponibili anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico URP comunale e nel sito web del Gestore del servizio.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I perimetri entro i quali il Gestore di Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al Titolo II del presente Regolamento, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico.
2. Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani viene effettuato all'interno del perimetro del territorio comunale, in area pubblica.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, questi ultimi, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.
2. Ai fini del presente Regolamento si individuano le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. Rifiuti Urbani (esterni ed interni);
 - b. Rifiuti Speciali;
 - c. Rifiuti assimilati agli urbani;
 - d. Rifiuti speciali (P) pericolosi.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i materiali di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 4 – RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e da luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g), del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, fatto salvo quanto previsto nella norma sulla gestione resti e carogne animali (esclusi dalla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli indicati dalle lettere b), c), ed e).

2. Nel presente regolamento si intendono per rifiuti urbani interni quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, mentre s'intendono rifiuti urbani esterni quelli di cui alle lettere c), d) ed f). I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera e) vengono classificati ai fini del presente regolamento quali esterni, lo stesso dicasi dei rifiuti da aree verdi e parchi pubblici di cui alla medesima lettera.

Art. 5 – RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti di attività agricole ed agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari da apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. il combustibile derivato dai rifiuti;
 - l. i rifiuti derivati dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Art. 6 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI – Criteri di assimilazione.

- 1.—Per quanto riguarda l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni da emanarsi, ai sensi dell'art. 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 s ss.mm.ii., da parte dello Stato, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
- 2.—L'assimilazione per qualità è soddisfatta per quei rifiuti, non pericolosi, le cui caratteristiche sono comprese nell'elenco di cui all'allegato A al presente regolamento. Non possono mai essere assimilati agli urbani i rifiuti provenienti dalle attività di cui alle lettere b), g), i), l) del precedente articolo, nonché i pneumatici fuori uso e gli imballaggi terziari, mentre i rifiuti di/imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani se conferiti in maniera differenziata al servizio pubblico.
- 3.—L'assimilazione per quantità (in chilogrammi) per le utenze non domestiche è ottenuta moltiplicando per ogni utenza la superficie (in metri quadrati) assoggettata alla tariffa rifiuti, per il doppio del coefficiente "KD max", indicato nella tabella 4a, allegato 1, al

D.P.R. 158/1999 per ogni categoria di attività. L'algoritmo è il seguente: Limite Soglia Assimilazione = $[(Kd \text{ massimo di categoria} \times 2) \times \text{superficie assoggettata}]$.

- 4.—Si rimanda all'art. 10, comma 3, del presente Regolamento per i poteri della Giunta in ordine all'aggiornamento dei criteri di assimilazione;
- 5.—I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.
- 6.—I rifiuti speciali che non soddisfano le condizioni qualitative di cui ai commi 2 e 4 e/o le condizioni quantitative di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.
- 7.—In ogni caso la quantità di rifiuti assimilati conferita deve essere coerente con lo standard fornito dal Gestore del servizio, ovvero con le volumetrie dei contenitori forniti e le relative previste frequenze di svuotamento.

Art. 7 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. Sono rifiuti speciali pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Sono pericolosi i rifiuti speciali indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D, parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8 – DEFINIZIONE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione dei rifiuti si intende il complesso delle seguenti attività:
 - a. Spazzamento;
 - b. Conferimento;
 - c. Raccolta;
 - d. Trasporto;
 - e. Recupero e riciclaggio;
 - f. Smaltimento.
2. Per lo svolgimento coordinato dei suddetti servizi, il Gestore di Servizio può stipulare apposite convenzioni con altri Enti, Associazioni e Ditte private, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Gestore di Servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sulle attività di cui sopra di propria competenza, ai fini del successivo inoltro alla Regione e alla Città metropolitana secondo quanto previsto dall'art. 198, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 9 - ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. In attuazione dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, l'autorità dell'Ambito istituita ai sensi della L.R. Veneto 52/2012 e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è preposta al controllo della gestione dei rifiuti, salve comunque le competenze esercitate dalla Polizia Locale e la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della 689/81, dal Personale Ispettivo e di Vigilanza delle Unità Sanitarie Locali, dall'A.R.P.A. del Veneto, da coloro che svolgono funzioni di Polizia Amministrativa e dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria con giurisdizione in materia ambientale.
2. Possono, altresì controllare, prevenire e accertare i comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti, in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali (con qualifica di pubblico ufficiale) con provvedimento del Sindaco, secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio. A questi soggetti spetta l'accertamento, la contestazione dell'illecito amministrativo, l'identificazione del trasgressore e la conseguente verbalizzazione del fatto illecito.

Art. 10 - NORMA DI RINVIO

- 1.—Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento comunale rispettivamente di Igiene e di Polizia Urbana, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale.
- 2.—L'emanazione dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 152/2006, che fisseranno norme tecniche relative alle modalità di smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, modificheranno automaticamente le norme in contrasto indicate nel presente Regolamento. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ne darà formalmente atto in modo da evitare dubbi interpretativi.
- 3.—Per quanto riguarda le norme contenute nel presente Regolamento in relazione all'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali agli urbani, le stesse dovranno essere adeguate ai criteri che saranno emanati dai decreti attuativi del D.Lgs. 152/2006 e recepite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale. La Giunta Comunale può adeguare i criteri di assimilazione quali/quantitativi di cui all'Allegato A anche in funzione di modifiche degli standard o delle potenzialità del servizio di igiene urbana.
- 4.—Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore di Servizio si rinvia a quanto definito nel disciplinare, o nel contratto di servizio.

TITOLO II - Gestione dei rifiuti urbani

Art. 11 - RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI E NON INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani non pericolosi e non ingombranti, così come definiti all'art. 4 e all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, con involucri protettivi consoni al tipo di frazione raccolta, secondo quanto previsto dal presente regolamento, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Ad esempio per la frazione umida si devono preferibilmente utilizzare sacchetti biodegradabili, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori predisposti e consegnati dal Gestore del servizio per la raccolta differenziata porta a porta, che constano di un kit familiare oppure di kit condominiali (da 6 appartamenti in su - aziende) di adeguata volumetria:
 - a. Contenitore grigio per la frazione di rifiuto secco-non riciclabile;
 - b. Contenitore marrone per la raccolta della frazione umida;
 - c. Contenitore identificato dal colore giallo, per la raccolta di carta e cartone da imballaggi;
 - d. Contenitore identificato dal colore verde, per la raccolta del vetro/metalli da imballaggi;
 - e. Contenitore identificato dal colore blu, per la raccolta della plastica da imballaggi;
 - f. Contenitore identificato dal colore verde per la raccolta del verde e ramaglie, qualora attivato il relativo servizio.
3. I contenitori prevedono le volumetrie e gli ingombri indicati nella tabella che segue:

Contenitore	1.100 L	660 L	240 L	120 L	25 L
Dimensioni approssimative della base	100 cm x 150 cm	95 cm x 140 cm	50 cm x 60 cm	40 cm x 50 cm	25 cm x 22 cm

4. Il kit familiare di norma è composto da ognuno dei contenitori indicati al punto 2, di volumetria pari a 120 litri, eccetto il contenitore dell'umido che è da 25 litri. Il contenitore del verde è consegnato solo su richiesta dell'utente ed è di norma da 240 litri, qualora attivato il relativo servizio.
5. Ai condomini (da 6 appartamenti in su) vengono consegnati contenitori carrellati condominiali, ad uso comune, con volumetria adeguata alle esigenze condominiali e di raccolta verificate dal Gestore in seguito a sopralluogo.

Il contenitore del secco non riciclabile, invece, è:

 - Individuale, per ogni utenza condominiale, da 120 litri e munito di transponder come per le altre utenze domestiche del territorio,

- Ad uso comune, condominiale, nei soli casi particolari verificati dal Gestore e dai tecnici comunali in cui verrà consegnato dal Gestore un contenitore da 1.100 litri munito di sistema di limitazione volumetrica del conferimento (calotta) con accesso tramite dispositivo elettronico personalizzato (cd. chiavetta) fornito ad ogni utenza condominiale.

Gestioni diversificate saranno autorizzate caso per caso qualora siano dimostrati **validi e giustificati motivi** o altre impossibilità tecniche.

6. Alle utenze non domestiche vengono concessi in uso contenitori, per composizione e volume, adeguati alle esigenze delle stesse, accertate dal Gestore a seguito di sopralluogo. In ogni caso le tipologie sono tra quelle indicate al punto 3.
7. Il transponder, sistema elettronico che consente la registrazione dello svuotamento del singolo contenitore è applicato a:
 - i contenitori del secco di volumetria da 120 litri delle utenze domestiche (anche condominiali, salvo i casi eccezionali di cui al punto 5);
 - i contenitori del verde e ramaglie (**qualora fosse attivato il servizio**);
 - tutti i contenitori delle utenze non domestiche (quindi per tutte le frazioni di rifiuto raccolto presso queste utenze).
8. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - a. I rifiuti ingombranti;
 - b. I rifiuti pericolosi;
 - c. I rifiuti speciali;
 - d. Sostanze allo stato liquido e materiali in fase di combustione;
 - e. Materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
9. Nei contenitori del rifiuto secco non riciclabile è vietato introdurre:
 - a. Liquidi di qualsiasi entità;
 - b. Materiali di combustione;
 - c. Imballaggi differenziabili;
 - d. Ogni tipo di materiale di risulta di lavorazioni edilizie, da demolizioni o scavi;
 - e. Legnami, ramaglia fogliame e quant'altro possa risultare dalla potatura di piante e pulizia di corti e giardini;
 - f. Materiali taglienti;
 - g. Carta, cartone e altre frazioni riciclabili (es. umido organico).
10. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti nel secco previo rincappucciamento.

- 11.** E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare sulle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi.

Art. 12 – FREQUENZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti deve essere effettuata in conformità ai principi di cui al punto 2.1.1. della Deliberazione Comitato Interministeriale del 27/07/1984 che prevede la possibilità di stabilire frequenze di raccolta diverse, purché adeguatamente motivate, a condizione che non comportino maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e siano comunque salvaguardate le esigenze di decoro ambientale. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori nei quali il conferimento viene effettuato, nonché le frequenze e le capacità del sistema di raccolta, devono assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
2. Il servizio viene svolto con le frequenze definite nella relazione Accompagnatoria al Piano Finanziario redatto dal gestore ed approvato dall'Autorità d'Ambito. Le frequenze sono anche indicate nel calendario consegnato all'utenza da parte del Gestore del servizio, articolato in tutti i giorni dell'anno.

Art. 13 – NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. Le modalità da osservare da parte dell'utente per il conferimento dei rifiuti solidi urbani o assimilati, tenuto conto che il servizio viene effettuato secondo il calendario annuale definito nel Piano Finanziario annuale del servizio, sono così definite:
 - a. i rifiuti vanno conferiti dall'utente utilizzando esclusivamente i contenitori concessigli in uso dal Gestore del servizio, o comunque da questi autorizzati (kit familiare) (kit condominiale) (kit utenze non domestiche). Il contenitore deve essere posizionato in suolo pubblico per consentirne lo svuotamento al Gestore del servizio. Al momento del conferimento il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora il contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso. Qualora l'utente necessiti che il servizio venga svolto dal Gestore del servizio all'interno della proprietà privata dovrà stipulare con lo stesso una apposita convenzione a corrispettivo per un servizio personalizzato. In tal caso l'utenza deve garantire comunque l'accesso e la facile manovra ai mezzi del Gestore del servizio adibiti alla raccolta.
 - b. il kit condominiale o delle utenze non domestiche va posizionato di norma in una piazzola sita in area privata, comunque di proprietà o in uso dell'utenza, all'interno di pertinenze recintate. Il kit condominiale va posizionato in aree comuni, o aree di manovra condominiali (già pavimentate – altrimenti vanno pavimentate per la sola superficie necessaria alla piazzola). Se la piazzola è posizionata in area a verde condominiale va pavimentata la sola superficie occupata dalla piazzola. Se non si trova entro pertinenze già recintate, la piazzola deve essere recintata a cura e spese

dell'utenza che ha in dotazione tali contenitori, mascherandone la visuale, senza danno e pregiudizio per i diritti di terzi; l'area deve essere chiusa per evitare abbandoni da parte di estranei.

- c. E' vietata la collocazione dei contenitori in forma stabile o anche solo per il mero periodo del conferimento in suolo pubblico, all'esterno delle aree recintate di proprietà, in posizioni tali da pregiudicare la visibilità, gli accessi e la transitabilità dell'area;
 - d. Il conferimento della frazione umida nei contenitori comuni condominiali deve avvenire non prima delle ore 20.00 della sera precedente il giorno previsto per lo svuotamento dei medesimi ad opera del Gestore del servizio;
 - e. Il contenitore del rifiuto va esposto tra le ore 20,00 del giorno prima e le ore 05,00 del giorno prefissato per la raccolta dal Gestore del servizio. Per comprovata impossibilità ad esporre il contenitore dopo le ore 20,00, da parte delle attività economiche e produttive, è possibile anticipare l'esposizione dello stesso in coincidenza con l'orario di chiusura del giorno antecedente la raccolta. Il posizionamento del contenitore, per lo svuotamento, avviene in area pubblica, presso l'accesso carraio, in area accessibile ai mezzi di raccolta, esterna alla recinzione, nel punto concordato con il Gestore del servizio. Eventuali posizionamenti in luoghi non aventi tali caratteristiche possono essere considerati regolari solo se autorizzati espressamente dal Gestore del servizio;
 - f. I contenitori individuali del secco non riciclabile, di utenze condominiali, (dotati quindi di transponder) devono essere esposti al di fuori delle aree private, in luogo sito in area pubblica concordato con il Gestore del servizio (o definito in apposita convenzione a corrispettivo), poiché deve essere chiara la volontà dell'utente di voler conferire il rifiuto, espressa mediante l'esposizione del contenitore, dato essenziale per il calcolo della tariffa a corrispettivo con misurazione puntuale;
 - g. Lo svuotamento dei contenitori avviene nelle prime ore della mattina del giorno di raccolta, e di norma è concluso entro le ore 13,00 del medesimo giorno. Il contenitore una volta vuotato dal gestore deve essere ritirato dall'utente, il prima possibile, e comunque al massimo entro le ore 20,00 del giorno stesso dello svuotamento;
 - h. Gli orari indicati ed i punti concordati per l'esposizione dei contenitori possono essere suscettibili di cambiamenti sulla base delle esigenze operative, ed in tal caso sarà cura del Gestore del servizio comunicare con congruo anticipo le modifiche all'utenza interessata, motivandole.
2. Nel caso di posizionamento dei contenitori non conforme alle disposizioni del presente regolamento o non rispettose degli orari e dei punti concordati per l'esposizione dei contenitori comunicati dal Gestore del servizio, ovvero di conferimenti scorretti, il Gestore del servizio può non effettuare lo svuotamento, lasciando un avviso indicante il motivo del mancato svuotamento, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste nell'allegato B ad opera dei soggetti all'uopo autorizzati.

3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:
 - a. entro una distanza di metri 5 da incroci, attraversamenti pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati ai portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
- 3.—Per quanto riguarda i criteri di igiene, si applicano le norme vigenti ed i regolamenti di igiene ed edilizio comunali.
- 4.—Per gli immobili condominiali sopra le cinque unità abitative, è vietato, all'interno della recinzione del condominio, il posizionamento dei cassonetti condominiali a distanza inferiore a 2 metri da aperture forometriche (porte e finestre) del piano terra abitabile o primo piano abitabile (non si considerano abitabili taverne e ripostigli, garages, ecc...). Nel caso di corpi aggettanti relativi al primo piano la distanza minima di 2 metri è calcolata dalla proiezione a terra dallo sporto del corpo aggettante (raggio minimo 2 m). Sono ammesse deroghe solo nel caso di comprovate difficoltà tecniche.
- 5.—Per nuovi permessi di costruire per immobili al disopra delle cinque unità abitative si devono considerare le modalità di valutazione sopraindicate considerando le distanze ed i raggi minimi elevati a 5 m.
- 6.—Le distanze di cui sopra devono essere rispettate anche nei confronti di abitazioni dei confinanti.
- 7.—Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza di 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
- 8.—Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
- 9.—L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di permettere la collocazione in area pubblica dei contenitori esclusivamente:
 - Negli orari previsti per lo svuotamento di cui al comma 1 del presente articolo.
- 10.—Nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti solidi urbani (ad esempio per quantità eccedenti le volumetrie) per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei kit standard di contenitori assegnati all'utenza per la raccolta differenziata porta a porta, l'utenza dovrà

concordare con il Gestore del servizio una convenzione apposita a corrispettivo, fatto salvo l'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi di cui al punto a) dell'art. 6 del presente Regolamento; l'assimilazione è altresì subordinata alla verifica dei quantitativi prodotti secondo quanto previsto dal comma 3, del citato art. 6.

11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole in area privata con accesso dall'esterno alla stessa per consentire lo svuotamento dei cassonetti, sulla base di standard predisposti dal Gestore di Servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. La viabilità deve essere adeguatamente dimensionata, e deve avere adeguata portanza, in modo tale da consentire ai mezzi di raccolta di poter espletare il servizio, garantendo l'accesso, la sosta per lo svuotamento dei cassonetti, la manovra. In caso di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad eventuali lavori che hanno determinato la rottura della sede, il ripristino della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore di servizio.
12. Gli utenti devono agevolare le operazioni di accesso, di svuotamento dei contenitori e l'asporto dei rifiuti ad opera del Gestore del servizio. Devono essere altresì salvaguardate le esigenze di circolazione e traffico, nonché si avrà cura di non creare barriere che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.
13. Le attività commerciali, in caso di mancanza di spazi per realizzare idonea piazzola ecologica, possono provvedere al semplice mascheramento dei contenitori, per evitare l'abbandono di rifiuti da parte di estranei.

Art. 14 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI PROVENIENZA DOMESTICA SOGGETTI A CONFERIMENTO SEPARATO

1. I rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica, quali ad esempio:
 - a. Accumulatori al piombo;
 - b. Pile esauste;
 - c. Farmaci scaduti e non più utilizzati;
 - d. Lampade al neon, alogene, fluorescenti;
 - e. Contenitori per olio minerale;
 - f. Vernici;
 - g. Prodotti tossici e/o infiammabili contrassegnati dai simboli "T" o "F" (chimici domestici).

devono essere conferiti in modo separato rispetto ai rifiuti ordinari, secondo le seguenti modalità:

- a. le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori installati presso i rivenditori in diversi punti della città o conferite presso il centro di raccolta comunale (ecocentro) o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore di Servizio;
 - b. i prodotti tossici e/o infiammabili (contrassegnati dai simboli "T" o "F"), unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta comunale (ecocentro) o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore;
 - c. le sostanze farmaceutiche scadute o non più utilizzate devono essere immesse esclusivamente negli appositi contenitori, di regola presso le Farmacie o presso il centro di raccolta comunale (ecocentro);
 - d. gli accumulatori al piombo devono essere di norma consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto del bene equivalente o essere conferite presso i centri autorizzati; nel caso di batterie esauste di esclusiva provenienza domestica le stesse potranno essere conferite presso il centro di raccolta comunale (ecocentro);
 - e. gli oli vegetali usati devono essere conferiti presso l'ecocentro per essere inviati a riciclo;
 - f. I R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) devono venire raccolti presso i rivenditori di apparecchiature nuove e presso il centro di raccolta comunale (ecocentro) secondo le vigenti leggi in materia;
 - g. I rifiuti contenenti mercurio (termometri e misuratori di pressione rotti) e le lampade a vapori di mercurio sono raccolti in modo differenziato presso il centro di raccolta comunale (ecocentro);
 - h. le rimanenti tipologie, compresi i contenitori contaminati da solventi, collanti, stucchi, sverniciatori, smacchiatori, antiruggine, lucidanti, alcool, diserbanti, concimi chimici, anticrittogamici, detersivi, insetticidi, decalcificanti e le bombole spray, devono essere conferite presso il centro di raccolta comunale (ecocentro) o utilizzando altri sistemi individuati dal Gestore del servizio;
2. Resta ferma la possibilità di apportare modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio di raccolta differenziata di cui al presente articolo, da parte del Gestore del servizio. Il tal caso le modifiche, previa autorizzazione del Comune o Consiglio di bacino, dovranno essere motivate a cura del medesimo Gestore del servizio e comunicate per tempo all'utenza.

Art. 15 - RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALI

a) Rifiuti da esumazione ed estumulazione.

1. I rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o

tumulazione quali assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa, avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (es. zinco, piombo), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in conformità ai regolamenti comunali art. 198, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 152/2006; nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui definiti nel comma 1 del corrente articolo, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
4. La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.

b) Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si intende materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
2. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
3. Nella gestione per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 16 – TRASPORTO

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti urbani deve avvenire ad opera del Gestore del servizio, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto:
 - a. gli automezzi utilizzati dal Gestore del servizio per lo svolgimento del servizio, usati per il trasporto dei rifiuti, devono essere in possesso delle autorizzazioni ed iscrizioni all'Albo previste dalla citata normativa;
 - b. gli automezzi utilizzati dal Gestore del servizio per lo svolgimento del servizio, usati per il trasporto dei rifiuti, devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle

norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;

- c. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere dell'ufficio competente del Comando di Polizia Locale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Art. 17 – ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA

1. L'accesso al centro di raccolta (Ecocentro), ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi del Gestore di Servizio.
2. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e compatibilmente con la potenzialità del centro:
 - a. mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalci di potatura, previo accordo scritto con il Gestore del servizio;
 - b. privati cittadini che conferiscono in proprio i rifiuti da loro prodotti nel rispetto del Regolamento di accesso al Centro di raccolta.

Art. 18 – SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento, il riciclaggio o l'avvio a recupero dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio pubblico avviene a cura del Gestore di Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 – PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore di Servizio e/o altri soggetti interessati, organizza campagne d'informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le corrette pratiche della raccolta differenziata le modalità di conferimento del rifiuto e dei contenitori, gli orari di apertura all'utenza del centro di raccolta nonché gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I costi delle campagne di informazione sono inseriti nel Piano Finanziario annuale del servizio.

TITOLO III – Raccolta differenziata

Art. 20 – PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani per raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Misure per incrementare la raccolta differenziata).
2. Le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto dei rifiuti raccolti in modo differenziato sono disciplinate dal presente titolo in conformità, alla relazione di accompagnamento al Piano Finanziario del servizio (approvato annualmente secondo previsioni di legge), alle note informative alla utenza e al calendario del servizio predisposto dal Gestore di Servizio.
3. La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 222 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 21 – CLASSI MERCEOLOGICHE

1. Il Comune definisce, in accordo con il Gestore del servizio, determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature, la raccolta differenziata è da prevedersi in particolare nell'ambito delle frazioni:
 - a. Materiali organici fermentescibili;
 - b. Vetro;
 - c. Carta e cartone;
 - d. Metallo di piccole dimensioni, lattine, banda stagnata;
 - e. Plastica;
 - f. Stracci e indumenti usati;
 - g. Legno;
 - h. RUP rifiuti urbani pericolosi;
 - i. Eventuali altre frazioni;
 - j. Imballaggi primari e secondari soggetti a convenzioni ANCI-CONAI.
2. Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni. Il Comune, o l'Autorità d'ambito, rilascerà delega al Gestore di Servizio per attivare le convenzioni con i Consorzi di Filiera del CONAI.

Art. 22 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

- 1.—In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata al momento è attivata principalmente mediante le seguenti modalità, secondo quanto previsto all'art. 20 del presente Regolamento, ed in particolare:

- a. raccolta porta a porta per le frazioni :
- secco non riciclabile, comprendente anche pannolini/pannoloni e i rifiuti prodotti da persone diversamente abili e/o soggette a cure particolari.
 - plastica ,
 - carta e cartone,
 - vetro/metalli,
 - umido,

La frequenza di raccolta è:

- per il secco non riciclabile, la plastica, la carta e cartone è quindicinale;
- per la carta/cartone delle utenze non domestiche convenzionate è settimanale;
- per l'umido (rifiuto organico) è bisettimanale;
- per il vetro/metalli è ogni quattro settimane.

La frazione verde è conferibile gratuitamente al Centro di Raccolta comunale. Gli ingombranti possono anch'essi essere conferiti al Centro di Raccolta comunale.

b. raccolta presso il centro di raccolta comunale (ecocentro);

c. automezzi dedicati per servizi concordati, previsti dalla relazione di accompagnamento al Piano Finanziario o a chiamata (ecovan, ecocar, ecomobile ecc.).

2. Viene istituito per utenze domestiche con familiari incontinenti e/o bambini al di sotto dei tre anni un servizio di asporto aggiuntivo, come frazione secca non differenziabile, di pannolini e pannoloni, utilizzando appositi cassonetti ad accesso vincolato (calotta) forniti dal Gestore del Servizio. Agli utenti abilitati verrà fornita apposita chiavetta elettronica.

L'adesione al servizio avviene presentando domanda Al Gestore del servizio. Lo stesso vale per il servizio aggiuntivo di raccolta di rifiuto secco non riciclabile composto da rifiuti prodotti da soggetti sottoposti a cure particolari.

3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
4. Per il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta è obbligatorio avvalersi dei contenitori e delle strutture predisposte per la raccolta differenziata dal Gestore e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, è vietato il conferimento al di fuori dei contenitori forniti per l'ordinario servizio.
5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato. Il contenitore da utilizzare è esclusivamente quello fornito o autorizzato dal Gestore del servizio, per ciascuna frazione. In caso di furto e/o perdita dei contenitori

assegnati il fatto deve essere prontamente denunciato mediante autocertificazione al Gestore del servizio; analogamente chi effettua il trasferimento di abitazione dovrà riconsegnare l'intero kit in dotazione al Gestore del servizio, dal momento che si tratta di kit personalizzato, con codici a barre che corrispondono all'utente. Solo in caso di contestuale cessazione e subentro di nuova utenza, previa adeguata comunicazione al Gestore, i contenitori potranno essere trasferiti al nuovo utente. In caso di cambio residenza/sede del medesimo soggetto, all'interno del territorio comunale, è concesso, previa la suddetta comunicazione, utilizzare i contenitori già concessi in uso anche presso la nuova abitazione/attività.

6. E' d'obbligo per le nuove utenze, all'atto della presa dimora o apertura dell'unità locale nel territorio comunale, richiedere immediatamente al Gestore del servizio, la fornitura dell'apposito kit di contenitori per effettuare la raccolta differenziata, utilizzando le modulistiche uniformate predisposte dal Gestore del servizio e provvedendo al ritiro dei contenitori presso il Centro di Raccolta (salvo richiesta di consegna a domicilio quale servizio a corrispettivo).
7. Nelle aree dove è previsto il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze artigianali-commerciali è obbligatorio esporre i contenitori con i rifiuti solo nelle giornate e orari previsti dal Gestore del servizio. I contenitori devono essere esposti in proprietà pubblica al fine di rendere chiara la volontà di conferimento che costituisce presupposto dell'applicazione della tariffa puntuale. Qualora l'utente necessiti che il servizio venga svolto dal Gestore del servizio all'interno della proprietà privata dovrà stipulare con lo stesso una apposita convenzione a corrispettivo per un servizio personalizzato. In tal caso l'utenza deve garantire comunque l'accesso e la facile manovra ai mezzi del Gestore del servizio adibiti alla raccolta senza intralcio agli altri posti auto coperti e scoperti autorizzati.
8. Il Comune, in accordo con il Gestore di Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinate zone del territorio, e/o per certe categorie di produttori o di rifiuti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata diverse da quelle sopradescritte, ciò in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; il Comune può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Art. 22-bis – ACCESSO VIE PRIVATE

- 1. Il servizio di raccolta potrà essere svolto anche in vie private purché i residenti rilascino all'Ente Gestore adeguata liberatoria per l'accesso e la transitabilità. Il servizio si ritiene attivo solo dopo che l'Ente Gestore avrà verificato l'accessibilità alle vie dei propri mezzi e gli eventuali spazi di manovra.**

Art. 23 – OBBLIGHI PER L’ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Gli utenti sono tenuti alla manutenzione e pulizia periodica (compreso il lavaggio) dei contenitori e delle aree in cui i medesimi vengono esposti per la raccolta differenziata nonché all’asporto dei materiali conferiti erroneamente (anche quelli fuori dal contenitore) per i quali il Gestore ha segnalato/evidenziato l’anomalia di conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto alla pulizia ed asporto di rifiuti o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di svuotamento e trasbordo tra mezzi di raccolta.
3. Le utenze non domestiche aperte al pubblico e gli organizzatori di manifestazioni sono obbligati ad utilizzare appositi contenitori o cestini per la raccolta differenziata da parte degli avventori, e a conferirli a propria cura e spese nei contenitori assegnati per la raccolta differenziata da parte del Gestore del servizio. In caso di richiesta di servizi aggiuntivi i rifiuti devono comunque essere conferiti con attivazione di servizi a corrispettivo e con le modalità concordate con il Gestore del servizio.

Art. 24 – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (ECOCENTRO)

1. Il centro di raccolta (ecocentro) rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta, ed è un impianto di proprietà comunale, autorizzato secondo le vigenti normative e gestito del Gestore del servizio.
2. Il comune e il Gestore del servizio rendono pubblico il sito ove è situato il centro di raccolta (ecocentro) comunale.
3. Nel rispetto delle normative vigenti, delle autorizzazioni del centro di raccolta e di quanto stabilito dal presente regolamento, il Gestore del servizio adotta e pubblicizza un apposito regolamento per l’utilizzo del centro di raccolta.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti presso il centro di raccolta è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore, ferme restando le vigenti normative sulla registrazione e sui formulari di trasporto rifiuti.
5. I rifiuti possono essere conferiti dagli utenti domestici e non domestici (limitatamente ai rifiuti assimilati) nei giorni, negli orari, e con le modalità stabilite dal Regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta, previsto nel comma.
6. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo del centro di raccolta controllando che l’utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l’utente, qualora ciò si renda necessario.

Art. 25 – RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E NON DOMESTICA

- 1.—I rifiuti ingombranti di qualsiasi provenienza non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico (marciapiedi, strade, ecc.).
- 2.—Su richiesta dell'interessato il Gestore di Servizio provvede alla raccolta a pagamento dei rifiuti ingombranti direttamente al domicilio dell'utente. **Possono altresì essere conferiti gratuitamente a cura dell'utente presso il Centro di Raccolta comunale.**

Art. 26 – BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli provenienti da nuclei domestici, così come individuati dall'art. 227, comma, 1 lettera a), D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dalla normativa vigente in materia, e cioè a titolo esemplificativo:
 - a. Frigoriferi - surgelatori – congelatori;
 - b. Televisori;
 - c. Computer;
 - d. Lavatrici e lavastoviglie;
 - e. Condizionatori d'aria;
2. ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti in modo differenziato al Gestore di Servizio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti artt. 24 e 25. La modalità e la frequenza del servizio avviene secondo quanto descritto nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario annuale del servizio approvato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 – RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DAGLI R.S.U. (F.O.R.S.U.)

1. L'utente deve conferire i rifiuti organici (scarti di cibo, scarti di verdura, filtri di the, fondi di caffè, etc.) nei contenitori a lui assegnati per la raccolta differenziata porta a porta; la frequenza di raccolta è di norma bisettimanale su tutto il territorio del Comune ed è definita nella relazione accompagnatoria al Piano Finanziario e riportata nel calendario predisposto dal Gestore del servizio e consegnato all'utenza.

Art. 28 – NORME GENERALI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzione della tariffa rifiuti, il ricorso al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (F.O.R.S.U.) di origine domestica;
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Ogni richiesta presentata è di norma valida per una sola unità immobiliare; la pratica di compostaggio è ammessa per le unità condominiali se dispongono di uno scoperto privato adibito a verde, di pertinenza dell'abitazione per la quale viene richiesta la

riduzione sulla tassa rifiuti. In tal caso spetta al richiedente la verifica della presenza di eventuali vincoli condominiali e farsi autorizzare dal condominio.

4. Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 29 – ESCLUSIONI DALLA CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a) Le utenze non domestiche;
 - b) Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - c) Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nel presente regolamento e nella convenzione medesima stipulata.

Art. 30 – METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO E RIFIUTI COMPOSTABILI (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone agricole identificate come "E1", "E2" e "E3" del P.I. - Piano degli Interventi (ex P.R.G.), sono ammesse esclusivamente le seguenti metodologie di compostaggio:
 - Composter chiuso in plastica di tipo commerciale;
 - Cassa di compostaggio in legno e/o rete metallica;
2. Nelle zone agricole, così come individuate dal vigente strumento urbanistico, oltre a composter e cassa, è ammessa la pratica di autocompostaggio tramite:
 - Cumulo (dimensioni minime per una efficace trasformazione del materiale: larghezza 1 m; profondità 1 m; altezza 80 cm);
 - Concimaia, esclusivamente per concimaia attiva utilizzata per allevamento animali e rispondente alle normative vigenti (D.M. 7/4/2006, D.G.R. Veneto 2495/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
 - Platea impermeabilizzata munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale a tenuta stagna, dotata di un pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
3. Possono essere compostati i rifiuti di natura organica esclusivamente di provenienza domestica, adatti alla pratica di compostaggio, quali per es. scarti di frutta e verdura; filtri di the e fondi di caffè; tovaglioli e fazzoletti di carta; fiori recisi appassiti e piante anche con pane di terra; cenere di legna; segatura e trucioli di legno non trattato; fogliame ed erba

tagliata (appassita e a piccoli strati); ramaglie e potature ridotte in pezzi, in piccola quantità ecc.

Art. 31 – OBBLIGHI E DIVIETI PER L’UTENTE RELATIVAMENTE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. L’utente è tenuto:
 - a) a praticare l’attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell’anno solare;
 - b) ad utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nelle aree di pertinenza dell’abitazione;
 - c) a realizzare il compostaggio esclusivamente su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell’abitazione per cui si richiede la riduzione della tassa rifiuti, in luogo ben definito e verificabile;
 - d) a posizionare il sito del compostaggio in modo da non arrecare disagio ai vicini confinanti e ad almeno 2 m dai confini dell’area di pertinenza o proprietà adibita al compostaggio;
 - e) a condurre la pratica di compostaggio in modo corretto nel rispetto della tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente e a provvedere ad ogni intervento necessario per impedire la formazione di cattivi odori e lo sviluppo di insetti/roditori;
 - f) a consentire in qualunque momento l’accesso di personale del Comune o altro personale appositamente incaricato, anche attraverso il Gestore del servizio, che provvederà alla verifica e controllo sulla effettiva pratica del compostaggio e del possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni.

2. E’ vietato agli utenti convenzionati il conferimento al servizio pubblico della frazione organica dei rifiuti urbani. Eventuali eccedenze provenienti da sfalci, potature o residui dell’orto in esubero rispetto alle capacità di compostaggio e il fogliame resistente alla degradazione (per es. foglie di magnolia, aghi di conifere, etc.) possono essere conferite presso il centro di raccolta comunale (ecocentro).

3. L’utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a darne immediata formale comunicazione al Gestore del servizio, specificando la data di cessazione e l’indirizzo dell’utenza.

Art. 32 – RIFIUTI VEGETALI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI AREE VERDI

1. I rifiuti costituiti dai soli residui di potatura e sfalcio di giardini, aree cimiteriali, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o assimilati di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale (ecocentro).
2. I rifiuti di cui al presente articolo non devono essere contaminati da sostanze tossiche pericolose.

Art. 33 – RIFIUTI DI IMBALLAGGI

1. A seguito della stipula dell'Accordo di Programma Quadro tra Consorzio Nazionale Imballaggi (C.O.N.A.I.) ed Enti Locali, di cui all'art. 224 del D.Lgs. 152/2006, con definizione di specifiche convenzioni operative tra i Consorzi di filiera ed i Comuni, è istituita la raccolta differenziata porta a porta di imballaggi primari (bottiglie di vetro, plastica, lattine, banda stagnata, vasetti di tonno, pelati, ...) e secondari, ed essa avviene con le modalità stabilite dai precedenti articoli. I materiali vanno inseriti puliti negli appositi contenitori: individuato dal colore blu per la plastica, individuato dal colore verde per il vetro/alluminio. La frequenza di raccolta è di norma quindicinale per la plastica, mensile per il vetro/metalli, ed è definita nella relazione accompagnatoria al Piano Finanziario e riportata nel calendario annuale fornito dal Gestore del servizio.

Art. 34 – RACCOLTA CARTA

1. L'utente deve conferire i rifiuti cartacei negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio pubblico per la sua utenza. La raccolta porta a porta dei materiali avviene con le modalità stabilite dai precedenti articoli. Sarà cura del Gestore di Servizio lo svuotamento ed il conferimento all'impianto di riciclaggio. La frequenza di raccolta è di norma quindicinale, ed è definita nella relazione accompagnatoria al Piano Finanziario e riportata nel calendario annuale fornito dal Gestore del servizio.

Art. 35 – RACCOLTA STRACCI, INDUMENTI USATI

1. L'utente potrà conferire gli abiti usati, in buone condizioni, presso gli appositi contenitori dislocati nel territorio e gestiti da organizzazioni e/o associazioni convenzionate senza fini di lucro.

Art. 36 – ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI ENTI

- 1.—Ai sensi di quanto già indicato all'art. 7, comma 2, del presente Regolamento, il Comune, o per esso il Gestore di Servizio, ai fini organizzativi per l'effettuazione della raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti o di particolari modalità del servizio, può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e Onlus, di Enti o Ditte private previa stipula di apposita convenzione contenente, tra l'altro, le norme per la regolamentazione del servizio.
- 2.—Il Comune si riserva di promuovere, previa stipula di apposita convenzione, l'organizzazione di gruppi operativi di volontari ai fini dell'informazione, sensibilizzazione, educazione dei cittadini e prevenzione sul corretto conferimento differenziato dei rifiuti solidi urbani, monitoraggio sulla rete di raccolta.

TITOLO IV – Gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 37 – PERIMETRO DEI SERVIZI

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, svuotamento dei cestini porta-rifiuti vengono definiti così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come Comunali ai sensi del Nuovo Codice della Strada e le nuove strade comunali;
 - b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. i viali esterni dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri, residui lignei e simili;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza Comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini Comunali aperti al pubblico;
 - g. i giardini e i parchi comunali;
 - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Art. 38 – FREQUENZA E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e gestione dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza del Gestore di Servizio sulla base dei criteri stabiliti nel Piano Finanziario del servizio. In tal senso:
 - a. La frequenza di esecuzione del servizio varia da zona a zona a seconda delle caratteristiche della stessa; per un giorno alla settimana lo spazzamento manuale è supportato da quello meccanico e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità di prestazioni saranno concordati con l'Amministrazione Comunale;
 - b. Il Gestore di Servizio utilizzerà per l'espletamento del servizio unità di spazzamento manuale e unità di spazzamento meccanico individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - c. La pulizia dei parchi comunali dovrà avvenire con frequenze che varieranno tra il settimanale e/o quindicinale a seconda della stagionalità. Gli orari e le frequenze saranno concordate con l'Amministrazione Comunale;

- d. Il Gestore di Servizio promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta dei rifiuti esterni e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
2. Il Gestore di Servizio in relazione agli indirizzi tecnico – programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni ed a redigere una relazione tecnica inserita nella relazione accompagnatoria al Piano Finanziario del servizio.
 3. Più in particolare:
 - a. Per il servizio di spazzamento il Gestore di Servizio individua in collaborazione con l'Amministrazione Comunale la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
 - b. La pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie, da svolgersi sistematicamente nell'ambito del servizio di spazzamento del Gestore di Servizio;
 - c. La raccolta delle eventuali siringhe abbandonate in qualunque area pubblica o privata ad uso pubblico, anche esterna al perimetro di spazzamento. In quest'ultimo caso, l'intervento di raccolta tempestivo avverrà su segnalazione di chiunque;
 - d. Per la pulizia dei cestini porta-rifiuti, a disposizione degli utenti, posizionati in aree pubbliche viene concordato con l'Amministrazione comunale uno specifico programma, in concomitanza con la pulizia delle piste ciclabili, delle aiuole e delle aree verdi comunali;
 - e. Le modalità e le frequenze degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia dei parchi comunali e delle rive dei fiumi - aree demaniali e private accessibili - sono definite dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore di Servizio, con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti.

Art. 39 – CONTENITORI CESTINI PORTA-RIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore di Servizio provvede ad installare appositi contenitori porta-rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia secondo quanto previsto dal Piano Finanziario del servizio.
2. In tali contenitori possono essere conferiti solo i rifiuti prodotti in area pubblica, non pericolosi e di piccole dimensioni; non devono a titolo esemplificativo essere conferiti rifiuti pericolosi, rifiuti inerti, rifiuti di provenienza domestica o non domestica che sono oggetto di raccolta dedicata, rifiuti speciali o ingombranti. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio né gli stessi devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi.
3. L'Amministrazione Comunale può segnalare al Gestore di Servizio aree del proprio territorio sprovviste parzialmente o totalmente dei contenitori di cui al comma 1; il

Gestore di Servizio deve provvedere al loro inserimento in dette aree o, in caso contrario, motivare con risposta scritta le ragioni del mancato inserimento.

Art. 40 – INTERVENTI URGENTI

1. Il Gestore di Servizio provvede, altresì, alla raccolta e smaltimento di rifiuti potenzialmente pericolosi giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 41 – FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

Art. 42 – TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 41.

Art. 43 – MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono smaltire in proprio i rifiuti non assimilabili agli urbani e raccogliere i rifiuti definiti all'art. 6 provenienti dalla propria attività in appositi contenitori e conferirli in attrezzature

particolari allestite dal Gestore di Servizio, curandone la differenziazione secondo le diverse tipologie di frazione.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. Per consentire al personale del Gestore di Servizio di eseguire le operazioni manuali di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture. Per particolari esigenze o caratteristiche urbanistiche e/o organizzative, il Gestore di Servizio, con istanza specifica, può richiedere la modifica di tali orari all'Amministrazione Comunale.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del soggetto promotore, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore di Servizio, che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 44 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti (apposita convenzione sottoscritta con il Gestore di Servizio), sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Ogni onere sostenuto dal Gestore di Servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività in oggetto.
4. La pulizia del proprio plateatico sarà a cura dell'esercente. La pulizia delle aree di pertinenza in caso di neve e ghiaccio sono a cura dell'utenza commerciale, come meglio specificato all'art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 45 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore di Servizio, con un preavviso di dieci giorni lavorativi, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate, avvalendosi delle modulistiche unificate predisposte dal Gestore del servizio.

2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore di Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione. A tal fine i servizi aggiuntivi di pulizia previsti per la manifestazione vanno richiesti a cura dell'organizzatore della manifestazione stessa al Gestore del servizio, utilizzando sempre le modulistiche unificate predisposte dal Gestore del servizio.

Art. 46 – VOLANTINAGGIO

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, abbandonare volantini o distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
3. Fanno eccezione le comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri enti o da aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza, per le necessità di pubblica utilità ed i casi di urgenza.

Art. 47 – CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore di Servizio che può inserire i costi nel consuntivo del Piano Finanziario del servizio, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, e fermo restando le applicazioni delle sanzioni amministrative di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 48 – AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree assegnate, secondo la normativa vigente, alla sosta temporanea di caravan, roulotte, ecc. il Gestore di Servizio istituisce un particolare servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e chiunque è tenuto a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con l'atto di autorizzazione e regolamentazione del servizio emesso dall'organo comunale competente.

2. Nel caso in cui le aree di cui al comma 1. non siano assegnate, il servizio agli utenti in sosta temporanea verrà erogato con le stesse modalità ed obblighi a carico delle utenze previste dall'art. 43 (mercati).

Art. 49 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura:
 - 1.1. del proprietario o da chi è responsabile dell'animale,
 - 1.2. di chi ha abbandonato la carogna animale,
 - 1.3. ovvero del Comune o di altri Enti secondo le rispettive competenze, in quanto tali rifiuti sono esclusi dalla disciplina del D.Lgs. 152/2006.
2. è vietato il conferimento al servizio di raccolta di animali morti.

Art. 50 – ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e conferiti nei propri contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nei cestini porta rifiuti stradali, secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario del servizio sottoposta annualmente ad approvazione dell'Ente competente.

Art. 51 – CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni necessarie.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente, che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere di manutenzione stradale e infrastrutture di qualsiasi natura.

4. Nel caso di cantieri di attività edilizia l'impresa è obbligata a tenere pulite le strade di accesso al cantiere, come previsto peraltro dal Codice stradale D.Lgs. 285/92 e s.m.i.
5. E' fatta salva l'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza nei cantieri, gestione rifiuti in cantiere, gestione rifiuti inerti, gestione terre e rocce da scavo (D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 152/2006; DGR Veneto n° 2424 08/08/2008; L. 2/2009 art. 10 comma 10 sexies; e ulteriori norme entrate successivamente in vigore in materia).

TITOLO V – Gestione dei rifiuti speciali e di altri servizi

Art. 52 –DISCIPLINA GENERALE

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché di quelle contenute nella normativa regionale.
2. La raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti dovrà attenersi a quanto previsto all'art. 237 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 53 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006:
 - a. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. 209/2002, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
 - b. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
 - c. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
 - d. E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
 - e. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999 secondo quanto previsto dall'art. 231, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 54 – RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, ivi compresi i rifiuti lapidei provenienti da attività cimiteriali, devono essere avviati a smaltimento presso discariche di II categoria - tipo A; se tali rifiuti sono ricompresi nell'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998, gli stessi

possono essere avviati a recupero secondo quanto stabilito dal decreto stesso, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006, o delle procedure ordinarie di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto.

2. Modeste quantità di detriti, fino a 1 mc all'anno, provenienti da piccoli interventi di demolizione e costruzione, possono essere conferite gratuitamente solo dagli utenti domestici negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso il centro di raccolta comunale rispettando le regole di conferimento dello stesso e non è necessario alcun documento di trasporto.

I rifiuti inerti eccedenti tali quantitativi sono considerati come prodotti da attività di demolizione e costruzione, quindi quali rifiuti speciali non assimilabili, prodotti dal soggetto (non domestico) che ha svolto attività di manutenzione.

Art. 55 – TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Meolo (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore di Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti, nonché i veicoli trasportanti i rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi residenti nel Comune di Meolo in modo saltuario e occasionale che non eccedano la quantità di 30 Kg o 30 Lt), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e da attività di demolizione e costruzione, sono tenuti a munirsi di apposito formulario, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 56 – RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI; OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art. 57 – ALTRI SERVIZI E ONERI COMPLEMENTARI A CARICO DEL GESTORE E DEI PRIVATI

1. In caso di nevicate e di altri eventi meteorologici che impediscano il regolare svolgimento dei servizi di spazzamento, il personale ed i mezzi dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per lo spargimento del sale sulla viabilità

pedonale, marciapiedi, portici di proprietà comunale e strutture pubbliche. Il Gestore del servizio può attivare squadre di intervento aggiuntive di potenziamento del servizio, su richiesta dell'Amministrazione comunale e in attuazione del Piano Neve comunale.

2. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
3. E' altresì vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
4. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale, sulle piste ciclabili e sui marciapiedi.

Art. 58 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Sono di competenza del Comune e non del Gestore di Servizio di igiene urbana i seguenti servizi:
 - a. Espurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b. Pulizia periodica i fontane, monumenti pubblici e simili;
 - c. Potatura delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico dove se ne ravvisi la necessità;
 - d. Rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia nei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;
 - e. Pulizia delle aree cimiteriali;
 - f. Altri servizi determinati dal Comune.

TITOLO VI – Divieti e sanzioni

Art. 59 – DIVIETI

1. E' vietato:

- a. gettare o lasciare rifiuti, su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private senza rispettare le norme del presente regolamento;
- b. gettare piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili) ;
- c. l'insudiciamento da parte dei cani e di altri animali (vedasi art. 50, comma 1);
- d. l'esposizione di contenitori per la raccolta domiciliare difformi da quelli prescritti, o privi del trasponder, se previsto;
- e. l'esposizione in area pubblica di contenitori per la raccolta porta a porta, se non nel rispetto delle modalità di conferimento (orario di esposizione e luogo di conferimento) prestabiliti dal Piano Finanziario del servizio e dal presente regolamento;
- f. gettare rifiuti oggetto di raccolta porta a porta nelle adiacenze dei contenitori per la raccolta domiciliare ;
- g. il conferimento al pubblico servizio di frazioni di rifiuto con modalità diverse da quelle stabilite per la raccolta differenziata dal presente regolamento;
- h. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, bottiglie/latte chiuse contenenti liquidi di qualsiasi natura conferite, rifiuti sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio;
- i. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi o ingombranti, che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio;
- j. il mancato asporto da parte dell'utenza, a seguito di segnalazione di anomalia da parte del gestore, dei materiali o contenitori conferiti erroneamente;
- k. la mancata manutenzione, pulizia e lavaggio periodico dei contenitori e delle aree di stazionamento per lo svuotamento;

- l. il conferimento della frazione umida, nei contenitori condominiali e non domestici, prima delle ore 20.00 della sera precedente al giorno del previsto svuotamento del contenitore;
- m. la collocazione in forma stabile dei contenitori all'esterno delle aree recintate di proprietà e/o per la mancata chiusura, recinzione, mascheramento e pavimentazione delle piazzole ecologiche; la mancata garanzia di visibilità, di accesso e transitabilità;
- n. l'uso improprio, da parte dell'utenza, dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro, lo spostamento dei contenitori dal luogo in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento, il danneggiamento;
- o. il conferimento da parte di utenze non domestiche, al servizio di raccolta, di rifiuti speciali non assimilati agli urbani per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione con il Gestore del servizio;
- p. la mancata differenziazione, con cestini appositi, dei rifiuti prodotti e/o provenienti da spettacoli viaggianti e Luna park (art. 44, comma 2) , da manifestazioni pubbliche (art. 45, comma 3), da utenze non domestiche aperte al pubblico (art. 23, comma 3) e da mercati (art. 43, comma 1);
- q. la mancata pulizia (art. 39 comma 2) delle aree di posteggio nei mercati entro un'ora dall'orario di chiusura/partenza dal sito;
- r. la violazione alle norme dell'art. 40 comma 1, circa l'obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse;
- s. la violazione alle norme dell'art. 44, comma 4, e dell'art. 57, ovvero dell'obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza (plateatico) e dell'obbligo da parte dei gestori e dei privati di tenere pulite le zone antistanti la proprie abitazioni/attività da neve e ghiaccio;
- t. l'abbandono di materiale pubblicitario su suolo pubblico e la distribuzione di materiale pubblicitario e volantini con modalità non previste dal presente regolamento, in violazione alle norme dell'art. 46;
- u. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti, in violazione dell'art. 49, comma 2;
- v. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso il centro di raccolta o gli impianti di raccolta e smaltimento;

- w. intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- x. la mancata pulizia delle piazzole ecologiche concesse in uso dall'Amministrazione comunale o occupate temporaneamente per la raccolta differenziata;
- y. il danneggiamento o ribaltamento dei cestini porta-rifiuti installati nelle aree verdi e lungo la viabilità, l'esecuzione di scritte sui cestini-portarifiuti e affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore di Servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunale;
- z. il conferimento nei cestini-portarifiuti installati nelle aree verdi e lungo la viabilità di rifiuti non prodotti nell'area pubblica cui tali cestini sono dedicati, in violazione dell'art. 35, comma 2;
- aa. la combustione di qualunque tipo di rifiuto, la mancata pulizia, lo scorretto smaltimento dei materiali e rifiuti derivanti da incenerimento (con asporto di ceneri, tizzoni, carboni e resti di combustione) delle aree in uso o in proprietà ove siano avvenuti roghi e combustioni, dal momento che ceneri e resti di combustione possono essere trasportate dal vento, causare odori, inquinare e imbrattare il suolo, causare un detrimento del paesaggio;
- bb. il conferimento di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale;
- cc. l'utilizzo di un sistema di compostaggio non compatibile con la zonizzazione urbanistica vigente;
- dd. il mancato rispetto degli obblighi e divieti per la pratica di compostaggio domestico.

**ART. 60 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL D.LGS.
N.152/2006**

1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, art. 226, comma 2 e art. 231, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio. Se l'abbandono avviene ad opera di titolari di imprese o responsabili di ente la pena prevista è quella di cui all'art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
2. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

3. Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. Restano fatte salve le ulteriori sanzioni anche penali previste dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non specificate nel presente regolamento.

Art. 61 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI STABILITE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie a norma di legge. Sono fatte salve ulteriori modifiche al regime sanzionatorio in variazione alle citate norme.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24/11/1981, n. 689. L'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
3. In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti definiti all'allegato B. E' ammesso il pagamento in forma ridotta ai sensi della Legge 689/81, art. 16 comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore, fatta salva l'applicazione dell'art. 16, comma 2, della medesima Legge che conferisce poteri in materia alla Giunta Comunale.
- 4.—E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni anche penali nei confronti del responsabile degli illeciti sopra elencati.
- 5.— E' fatta salva l'applicazione della norma sanzionatoria più specifica e/o più favorevole al reo, qualora il medesimo comportamento sia sanzionabile in base a più normative.
- 6.— L'impresa che effettua dei lavori in cantieri di attività edilizia è obbligata a tenere pulite le strade di accesso al cantiere stesso, come previsto peraltro dal Codice stradale D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., ed in caso di violazione incorre nelle sanzioni ivi stabilite.
- 7.—Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.
- 8.—Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della

violazione può contenere l'intimazione al trasgressore, nel caso in cui lo stesso sia contestualmente identificato, ad effettuare il ripristino.

TITOLO VII –Disposizioni finali e transitorie

Art. 62 – PENALITA' DEL GESTORE

1. Le penalità applicate dall'Amministrazione Comunale al Gestore del servizio sono stabilite dal contratto di servizio o dal disciplinare stipulato con il Gestore del servizio.

Art. 63 – DEFINIZIONE

1. Per "Amministrazione Comunale" o "Comune" deve intendersi il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco o il dirigente responsabile del servizio a seconda che, nel contesto dei precedenti articoli, si faccia riferimento rispettivamente ad atti di indirizzo o di controllo contemplati dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 del D.L. 26/1995, convertito in legge 95/1995, o ad approvazione di progetti previsti da atti fondamentali del Comune o ad ordinanze d'urgenza, o, infine, ad atti di gestione, giusto quanto previsto dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ALLEGATO A SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi del presente regolamento, i seguenti rifiuti/sostanze/materiali, di provenienza diversa dalla civile abitazione, purché non pericolosi:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata e conferiti al Gestore del servizio pubblico;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica
- piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
- rifiuti ingombranti

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15/07/2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private,

che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23/12/1978, n. 833 **purchè non pericolosi:**

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - SANZIONI

ARTICOLO DEL REGOLAMENT O	COMPORTAMENTO VIETATO	MIN.	MAX	SANZ. RIDOTTA L. 689/81
art. 59 comma 1 lett. a	gettare o lasciare rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, o su aree private, senza rispettare le norme del presente regolamento	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
art. 59 comma 1 lett. b	gettare piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 100,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. c,	mancato rispetto dell'art. 50 comma 1: violazione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. d	esposizione di contenitori per la raccolta domiciliare difformi da quelli prescritti dal presente regolamento	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. e	mancato rispetto delle modalità di conferimento (orario di esposizione, frequenze e luogo di conferimento) dei rifiuti raccolti porta a porta	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. f	gettare rifiuti oggetto di raccolta porta a porta nelle adiacenze dei contenitori esposti per il conferimento	€ 100,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. g	conferimento al pubblico servizio di frazioni di rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite dal presente regolamento per la raccolta differenziata	€ 100,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. h	conferimento al servizio di raccolta di bottiglie/latte chiuse contenenti liquidi, di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. i	violazione dell'obbligo di ridurre convenientemente il volume dei rifiuti	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. j	mancato asporto, a seguito di segnalazione di anomalia da parte del gestore del servizio, dei materiali o contenitori conferiti erroneamente	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. k	mancata manutenzione, pulizia e lavaggio periodico dei contenitori e/o delle aree di stazionamento per lo svuotamento	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
art. 59 comma 1 lett. l	conferimento della frazione umida nei contenitori condominiali o non domestici prima delle ore 20.00 della sera precedente il giorno della raccolta	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00

art. 59 comma 1 lett. m	collocazione in forma stabile dei contenitori all'esterno delle aree recintate di proprietà e/o mancata chiusura, recinzione, mascheramento e pavimentazione delle piazzole ecologiche e/o posizionamento in luogo tale da ridurre la visibilità e/o l'accesso e/o la transitabilità	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. n	uso improprio dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro, lo spostamento dei contenitori dal luogo in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento, il danneggiamento	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. o	conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
art. 59 comma 1 lett. p	mancata differenziazione con cestini appositi dei rifiuti prodotti e/o provenienti da utenze non domestiche aperte al pubblico o da manifestazioni pubbliche (art. 23, comma 3 e art. 44, comma 3)	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. p	mancata differenziazione con cestini appositi dei rifiuti prodotti e/o provenienti da spettacoli viaggianti e luna park (art. 44, comma 2) o mercati (art. 43, comma 1):	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. q	mancata pulizia (art. 43 comma 2) delle aree di posteggio nei mercati entro un'ora dall'orario di chiusura/partenza dal sito	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. r	per violazione alle norme dell'art. 44 comma 1, obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. s	per violazione alle norme dell'art. 44 comma 4, obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza (plateatico), e alle norme dell'art. 57, pulizia e sgombero da parte di privati in caso di ghiaccio e neve delle zone antistanti la propria abitazione/attività	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. t	violazione art. 46 con distribuzione di materiale pubblicitario e volantini con modalità non previste dal presente regolamento o abbandono di materiale pubblicitario su suolo pubblico	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. u	conferimento al servizio di raccolta di animali morti, in violazione dell'art. 49 comma 2	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1	cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00

lett. v	collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso il centro di raccolta o gli impianti di raccolta e smaltimento			
art. 59 comma 1 lett. w	provocare intralcio o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti o sostare i veicoli negli spazi adibiti alla manovra dei mezzi di raccolta	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,00
art. 59 comma 1 lett. x	violazione dell'obbligo di pulizia delle piazzole ecologiche concesse in uso o occupate temporaneamente per la raccolta differenziata	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
art. 59 comma 1 lett. y	danneggiamento o ribaltamento dei cestini-portarifiuti installati in aree pubbliche o l'esecuzione di scritte sui cestini-portarifiuti e/o affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, etc.)	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,00
art. 59 comma 1 lett. z	violazione dell'art. 39, comma 2, tramite conferimento nei cestini porta-rifiuti installati nelle aree pubbliche di rifiuti non prodotti nell'area cui tali cestini sono dedicati	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
art. 59 comma 1 lett. aa	combustione di qualunque tipo di rifiuto, mancata pulizia, scorretto smaltimento dei materiali prodotti nelle aree in uso o in proprietà ove sono avvenuti roghi e/o combustioni	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,00
art. 59 comma 1 lett. bb	conferimento di rifiuti prodotti fuori dal comune	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
art. 59 comma 1 lett. cc	utilizzo di un sistema di compostaggio non compatibile con la zona urbanistica vigente	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
art. 59 comma 1 lett. dd	mancato rispetto degli obblighi e divieti per la pratica del compostaggio domestico	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67
art. 57 comma 3	ogni altra violazione delle specifiche norme sancite dal presente regolamento e non ricomprese nel presente elenco	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00